



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo economia

Roma,  
4 MAG. 2016

Prot. n. 1-2630

**Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri**

Dipartimento per i rapporti con il  
Parlamento

e, p.c.

**Al Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

Ufficio Legislativo

**All'Ufficio del coordinamento  
legislativo**

**Al Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato**

Ufficio di coordinamento e segreteria

**Loro sedi**

**Oggetto: AS 1328 B** – Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. **Relazione tecnica**

Si trasmette la nota prot. n. 39528, del 3 maggio 2016, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha restituito la relazione tecnica predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, positivamente verificata.

**IL CAPO DELL'UFFICIO**

10671



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 MAG. 2016
Finanze 1-2624

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO VI

- 3 MAG. 2016

All'Ufficio Legislativo Economia

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 39528  
Rif. Prot. Entrata nr. 39371  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

SEDE

OGGETTO: A.S. 1328 B - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. **Relazione tecnica** (versione 29 aprile 2016).

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge n. 196/2009 e trasmessa per le vie brevi il 29 aprile 2016.

Al riguardo, si prende atto delle rassicurazioni fornite dall'amministrazione competente in merito all'articolo 11, circa il fatto che dalle disposizioni ivi previste non derivino effetti pregiudizievoli sulla stabilità economica del CONAI e, per quanto riguarda l'articolo 15, comma 3 che dispone la delega al Governo per il riassetto del settore ippico nazionale, dell'invarianza finanziaria delle misure che verranno adottate con il decreto legislativo di attuazione.

Pertanto, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**A.S. 1328-B** - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera*)

## **RELAZIONE TECNICA**

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

**Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare**

### **Articolo 1 (Semplificazioni in materia di controlli)**

Il **comma 1**, reca una disposizione di semplificazione per gli imprenditori agricoli, esentandoli dalla tenuta del fascicolo aziendale nel caso di produttori di olii vergini, extravergini e lampanti, che producono olio destinato all'autoconsumo fino a 350 kg annui. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, esenta gli imprenditori agricoli utilizzatori dei depositi di olio di oliva dagli adempimenti previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, reca l'attribuzione del diritto di esercizio della prelazione a favore dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola e proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. La disposizione, regolando interessi privati non comporta effetti finanziari.

Con il **comma 4**, viene poi demandata alle regioni ed alle province autonome, la facoltà di individuare percorsi preferenziali per la pastorizia transumante.

Il **comma 5**, prevede la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di riconoscere, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, consorzi di tutela per le bevande spiritose, al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina nazionale in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini, in esecuzione dei relativi Regolamenti europei.

Il **comma 6**, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 che può essere confermata, essendo le disposizioni di cui al comma 4 attributive di una semplice facoltà per le regioni e le province autonome e quelle di cui al comma 5 potendo essere assolte nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I **commi 7, 8 e 9**, dettano disposizioni di semplificazione in materia di accompagnamento di animali di specie bovina e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10**, precisa gli ambiti operativi del sistema di consulenza aziendale per i beneficiari dei contributi PAC di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di includervi anche gli aspetti concernenti l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione, e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 11, introdotto dalla Camera**, prevede l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea per l'introduzione di normative tecniche nell'ordinamento nazionale, relativamente all'articolo 25 della legge n. 221 del 2015, cd. Collegato ambientale, che ha ricompreso tra i prodotti ammendanti quelli sanitari assorbenti non provenienti da ospedali ed assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** reca l'imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi, con conseguente

attribuzione delle entrate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a coprire i costi delle predette attività di controllo. La determinazione della quota della tariffa da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà determinata con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

#### **Articolo 2 (Parità tra i sessi nei consorzi di tutela)**

L'articolo 2, reca disposizioni ordinarie volte a garantire che lo statuto dei consorzi di tutela preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Le disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 3 - (Disposizioni in materia di servitù)**

La disposizione, introduce una nuova servitù *ex lege* finalizzata a consentire il passaggio a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano nelle strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica. La disposizione precisa gli obblighi cui soggiacciono i privati in favore dei quali è disposta la servitù, tra cui il ripristino della strada, l'eventuale risarcimento del danno causato alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 4 - (Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)**

Il comma 1, prevede la riduzione dei termini per la formazione del silenzio assenso previsto, in rapporto di specialità rispetto alla previsione generale della legge n. 241 del 1990, dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004, relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola.

Il comma 2, costituisce una norma di salvaguardia delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione, ai procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole, della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Le richiamate disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 5 - (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali)**

L'articolo reca il conferimento al Governo di una delega per il riordino della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega e le relative disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi. Le disposizioni recate dall'articolo 5 sono volte a conferire una delega di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In ogni caso, è stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

#### **Articolo 6 - (Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole)**

L'articolo intende favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. In particolare, si delega il Governo ad adottare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni. A tal fine, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata, funzionali ad agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo.

Le disposizioni recate dall'**articolo 6** sono volte a conferire una delega di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai sensi del successivo articolo 42, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie

**Articolo 7 - (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche)**

L'articolo, disponendo l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea. Attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire lo sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali.

In proposito, si rileva che il SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema e senza necessità di ulteriori risorse umane. La norma prevede espressamente che le attività del SIB saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle amministrazioni regionali, la norma precisa che solo quelle già in possesso di infrastrutture informatiche per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche attiveranno sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso di informazioni tra il SIB e i sistemi regionali, sulla base peraltro di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**Articolo 8 (Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).**

L'**articolo 8**, prevede che in caso di controversie sui masi chiusi è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione. La modifica, di carattere ordinamentale e relativa a controversie tra soggetti privati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 9. (Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti).**

La norma, senza innovare la legislazione vigente in materia di titolarità e riscossione delle indennità espropriative già riconosciute agli aventi diritto, prevede la possibilità per le organizzazioni agricole di assistere i titolari delle predette indennità nella riscossione delle medesime presso gli uffici competenti all'erogazione. La norma non prevede peraltro deroghe all'ordinario regime di prescrizione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 10. (Contributo al CONOE)**

L'**articolo 10**, ridetermina, in base alle diverse tipologie di olio ed alla loro suscettibilità a divenire esausti, il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE). La disposizione prevede inoltre, per gli operatori che non aderiscono al Consorzio, un sistema alternativo di organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale, di cui dall'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente disposizione definisce la disciplina del contributo obbligatorio al CONOE, originariamente demandata ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Viene tuttavia previsto che la verifica e l'aggiornamento del contributo verranno successivamente effettuati dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ai sensi del richiamato articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con specifico riferimento all'ammontare dei contributi indicati nella disposizione, si evidenzia come i valori indicati risultino congrui rispetto alla documentazione tecnico economica trasmessa dal Consorzio al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento al confronto tra i dati della raccolta degli oli e dei grassi esausti attualmente posta in essere in assenza di contributo e gli obiettivi che il Consorzio si prefigge per la raccolta degli oli esausti derivanti da attività professionali e l'avvio di ulteriori progetti per la raccolta di oli esausti, in presenza di contributo.

Al riguardo, si evidenzia che gli importi ora previsti nella norma in argomento sono adeguati a garantire l'equilibrio economico-finanziario del CONOE.

Si conferma quindi, anche sulla base degli elementi acquisiti dal Consorzio, che la rideterminazione del contributo al CONOE non incide l'equilibrio economico e finanziario del Consorzio, ma è fondamentale per consentire al Consorzio stesso la propria funzione di garante ambientale ed in particolare le attività di controllo, verifica e monitoraggio dell'intera filiera permettendo quindi il raggiungimento di tutti gli scopi previsti dalla vigente normativa.

**Articolo 11. (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).**

L'articolo 11, prevede che le imprese agricole possano aderire ai consorzi ed ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale di riferimento.

Premesso che il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si rileva che la previsione di cui al comma 2 non incide sull'equilibrio finanziario del Consorzio in quanto quest'ultimo è legato non alle singole quote di adesione corrisposte una tantum all'atto della prima iscrizione, ma al pagamento del Contributo Ambientale CONAI, posto a carico dei produttori e stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio.

In particolare, come specificato nella Guida all'applicazione del Contributo ambientale CONAI 2016, il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale. I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono gli autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo.

L'obbligo di adesione al Consorzio non comporta automaticamente l'obbligo di pagamento del contributo CONAI.

Le imprese agricole attualmente aderiscono al Consorzio come utilizzatori, mentre l'obbligo di pagamento del contributo, nel rispetto dei principi comunitari sulla responsabilità del produttore, è posto a carico dei produttori o degli importatori. Ciò risulta implicitamente dall'art. 221, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale disposizione, infatti, prevede che il produttore deve adempiere agli obblighi di riciclaggio e recupero, nonché agli obblighi di ripresa degli imballaggi in una delle modalità ivi indicate, tra le quali risulta anche lo svolgimento tramite Consorzio. Il Consorzio, dunque, svolge per loro conto, nella qualità di soggetti obbligati, le attività in questione. Da qui la conseguenza della sussistenza, a loro carico, del pagamento del contributo.

L'ipotesi dell'importazione, riferita alle imprese agricole, è un caso decisamente infrequente e non costituisce una fattispecie tale da poter condizionare il bilancio del Consorzio che è evidentemente costituito, per la massima parte, da altre risorse.

Nella medesima prospettiva, non si ritiene che l'applicazione retroattiva della disposizione prevista all'articolo 11 possa determinare effetti pregiudizievoli sulla stabilità economica del Consorzio, considerata l'attuale irrilevanza del settore agricolo nell'ambito dello stesso.

In ogni caso, si evidenzia come, in via generale, la norma risulti prevista in conformità del principio comunitario "chi inquina paga".

Per ulteriori dettagli si riporta la parte della guida al Contributo CONAI 2016 in cui è precisato che: *"Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta prima cessione, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.*

*I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo".*

*Il contributo è poi scaricato in fattura e, quindi, di fatto, è anticipato dai soggetti indicati, ma pagato, comunque, alla fine, dagli utilizzatori, dagli utenti e consumatori finali al momento dell'acquisto del bene."*

#### **Articolo 12. (Esercizio dell'attività di manutenzione del verde).**

La norma in oggetto è volta a regolamentare l'esercizio delle attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, prevedendo che essa possa essere esercitata dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) o da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa. Alle regioni e province autonome è affidato il compito di organizzare o disciplinare i corsi di formazione destinati alle imprese interessate al conseguimento dell'idoneità all'esercizio di attività di gestione delle aree verdi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a carico dei medesimi enti. Pertanto, nella rispettiva autonomia, gli enti territoriali competenti potranno dettare norme volte a prevedere eventuali costi a carico dei richiedenti al fine di garantire il rispetto della disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

#### **Articolo 13. (Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici).**

L'articolo 13, prevede che la cauzione a favore dello Stato, o altro ente pubblico, può essere costituita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi. La modifica, recante quindi carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 14. (Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari).**

L'articolo 14, prevede che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero-caseario, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori (stipulati obbligatoriamente in forma scritta e con una durata non inferiore a 12 mesi). La modifica, relativa a rapporti tra soggetti privati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Titolo II - Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica**

#### **Articolo 15 - (Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale)**

L'articolo reca la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti, società ed agenzie

vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

Con l'esercizio della delega per il riordino degli enti vigilati potranno essere inoltre conseguiti risparmi di spesa, in particolare, azzerando le spese relative a organi di vertice, riducendo progressivamente il personale complessivamente impiegato e il ricorso a contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'amministrazione.

Con riferimento ai risparmi attesi, l'articolo richiama espressamente la necessità che i decreti legislativi si conformino alla vigente normativa in materia di *spending review*. Si prevede comunque che una parte non superiore al 50 per cento dei risparmi che non saranno destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, fermo restando comunque il rispetto degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione, potranno essere destinate ad attività necessarie al rilancio del comparto, al fine di produrre maggiore crescita economica.

Con riferimento ai criteri di delega sui singoli enti, il **comma 2, lettera a)**, prevede la revisione delle competenze e il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, introducendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali.

La **lettera d)**, prevede la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate alla stessa Agenzia, con particolare riferimento al sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Si precisa che la realizzazione della carta dell'agricoltore, rimasta ad oggi inattuata, potrà essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, grazie all'utilizzo del sistema della sponsorizzazione di cui all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, che consente di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi. Il contratto di sponsorizzazione dovrà prevedere, oltre alle funzionalità specifiche indicate nel comma 1, anche l'utilizzabilità della carta medesima come carta di pagamento. A tal fine, con l'emanazione delle disposizioni previste dal comma 4 dello stesso articolo, verranno definiti i contenuti tecnici del capitolato di gara (come ad esempio, le modalità per la stampa gratuita e la relativa distribuzione delle carte, l'implementazione del borsellino elettronico e certificati CNS, etc.) che sarà utilizzato per l'individuazione dello sponsor mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge n. 449 del 1997.

La predetta attività di sponsorizzazione consente di trasferire servizi e utilità all'Amministrazione, senza alcun onere pubblico, in quanto i costi della carta e dei relativi servizi annessi restano a carico dello sponsor che ottiene un recupero di utilità, sia direttamente attraverso il flusso finanziario della carta di pagamento sia indirettamente attraverso il recupero di immagine per la possibilità di inserire il proprio logo sulla carta stessa.

La **lettera e)**, prevede il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero.

In proposito si lascia all'apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra una razionalizzazione che potrebbe comportare il trasferimento del pacchetto azionario in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una riduzione degli stanziamenti attualmente previsti in favore dell'AGEA per un importo pari a 20 milioni di euro annui, corrispondenti alle risorse che ogni anno AGEA trasferisce all'AGECONTROL per i controlli. La soluzione più radicale della soppressione della società, che ha attualmente 255 dipendenti a tempo indeterminato, per una spesa totale annua pari a circa 17,2 milioni di euro (secondo i dati del bilancio di previsione 2014), comporterebbe il trasferimento delle funzioni di controllo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con contestuale avvio di procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti. Tale soluzione



potrebbe consentire un effettivo risparmio di spesa sia sotto il profilo dell'azzeramento dei costi connessi agli organi di vertice, pari a circa 182.000 euro annui, sia con una riduzione del costo del personale che dovrà essere inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza da definire con l'emanazione del decreto legislativo e comunque con la previsione fin d'ora che al predetto personale verrà mantenuto il solo trattamento fondamentale, mentre i trattamenti accessori saranno uniformati a quelli previsti per il comparto ministeri. L'esatta quantificazione dei risparmi sarà possibile in sede di relazione tecnica ai decreti legislativi allorché sarà definita la tabella di corrispondenza. Agli oneri contabili derivanti dalla confluenza nelle strutture ministeriali del personale dell'AGECONTROL S.p.a. si farà fronte con corrispondente riduzione dei trasferimenti previsti a legislazione vigente in favore di AGEA (cap 1525/MEF) ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 1999.

La **lettera f)**, prevede poi una delega volta alla revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi.

Il **comma 3** prevede una delega al Governo per il riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale attraverso una generale rivisitazione della materia delle scommesse ippiche e l'individuazione di un organismo cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici.

Si rileva che la disposizione ha l'obiettivo di razionalizzare il settore ippico, senza comportare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, così come peraltro garantito dalla clausola di invarianza di cui al comma 10, riducendo progressivamente le risorse pubbliche annualmente trasferite al predetto organismo, soggetto senza scopo di lucro vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli effetti finanziari saranno evidenziati nella relazione tecnica da allegare al decreto legislativo di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tali risultati saranno perseguiti, in particolare, attraverso:

- l'attribuzione di risorse da destinare al finanziamento della filiera ippica commisurate ai livelli di gettito derivanti dalle scommesse ippiche;
- la ristrutturazione dei prodotti di scommessa ippica, la rivisitazione delle relative aliquote ed il conseguente atteso incremento del relativo gettito erariale a fronte di un eventuale aumento delle scommesse ippiche;
- la progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici derivanti da altre fonti di gettito diverse dalle scommesse ippiche, da sostituirsi con le risorse private e le derivante dalle attività svolte dal nuovo organismo.

Si prevede un percorso di accompagnamento di un settore in crisi verso l'autosufficienza in un periodo di cinque anni, con un finanziamento pubblico decrescente, predisponendo le condizioni organizzative e funzionali per una razionalizzazione da attuare anche attraverso la revisione e il rilancio dei sistemi di finanziamento correlati alle scommesse e agli altri introiti commerciali di intrattenimento e sugli eventi correlati all'ippica.

In via preliminare, si precisa che la **lettera a)** del comma 3 deve interpretarsi come norma di principio i cui parametri indicati non sono da intendersi in senso assoluto ma come criteri generali per garantire il riassetto del comparto e la stabilità dei livelli di gettito del settore in una prospettiva di maggiore dinamismo e orientamento verso il mercato. La riduzione degli stanziamenti destinati ad una stabilità dei livelli di gettito del settore sono quelli di cui alla lettera e), la quale prevede una riduzione degli stessi, attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'arco temporale di un quinquennio fino ad una riduzione dell'80 per cento al quarto anno.

Tale lettera individua infatti genericamente quale criterio direttivo per il riassetto del comparto il riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche al fine di un eventuale trasferimento all'organismo di cui alla lettera b) di funzioni ed attribuzioni attualmente in capo al Ministero.

La lettera a) prevede altresì il riordino della disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e quota fissa. Nel procedere alla rivisitazione e rimodulazione delle scommesse ippiche a totalizzatore

si deve necessariamente far leva su meccanismi che definiamo “rigioco” e “innovazione tecnica e matematica”. Se la seconda incide sulla struttura specifica delle tipologie delle scommesse ippiche la prima incide in modo sostanziale sulla “economicità” e di conseguenza sulla resa economica delle stesse.

In tal senso, la lettera a) stabilisce di destinare una percentuale non inferiore al 74% della raccolta totale al pagamento delle vincite. Una diminuzione della quota di prelievo, attualmente al 30/31%, al 24/26% produce immediatamente una maggiore disponibilità di somma destinata allo scommettitore e/o giocatore, che può consentire di ipotizzare, a regime, un incremento dei volumi delle giocate e, conseguentemente, degli introiti.

Il predetto aumento del pay out potrà essere supportato da una possibile riduzione delle aliquote destinate all'erario che dovrà essere compensata, sia dall'aumento della raccolta, sia da una progressiva riduzione del contributo di cui all'art. 1 della legge n. 311 del 2004, commi 281 e 282, così come indicato dalla successiva lettera e), mantenendo pertanto l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'obiettivo fissato dalla lettera a) è volto a garantire che le risorse da destinare al finanziamento della filiera ippica siano commisurate ai livelli di gettito derivanti dalle scommesse ippiche. Tale previsione deve quindi essere letta in combinato disposto con quanto previsto dalla successiva lettera e). È utile specificare che gli attuali stanziamenti del bilancio del Ministero per lo svolgimento delle competenze in materia ippica sono commisurati all'attuale livello di gettito e comprendono il contributo di cui all'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 311 del 2004.

Secondo quanto previsto dalla lettera e), tale contributo, dovrà subire una progressiva riduzione fino ad attestarsi allo scadere del 4° anno al 20% di quello attualmente erogato. Per cui, in nessun caso, tale obiettivo potrà comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse ippiche a quota fissa limitandosi a realizzare l'equiparazione delle stesse al resto delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, renderà il prodotto più facilmente vendibile dai concessionari.

Tale intervento unitamente all'ampliamento degli eventi oggetto di scommessa (palinsesto complementare), che non comporterà costi aggiuntivi per la finanza pubblica e per la filiera ippica nazionale, ha la possibilità di inserirsi in un mercato attualmente chiuso con conseguenze economiche positive sia per l'erario sia per la filiera ippica.

La lettera b) dispone che il Ministero preveda i criteri di individuazione del soggetto privato che costituirà l'organismo cui saranno demandate le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e di ripartizione e rendicontazione delle risorse destinate alla filiera. Tale soggetto sarà dotato di personalità giuridica di natura privatistica; nell'ambito della sua organizzazione la presenza pubblica, nella fase di start up nei primi cinque anni, si limiterà essenzialmente, alla verifica e al controllo dell'utilizzazione delle risorse pubbliche assegnate e non potrà influenzare gli aspetti gestionali.

Il nuovo organismo, in quanto dotato di propria soggettività, provvederà con proprio personale all'espletamento delle funzioni trasferite. La conseguente riorganizzazione del Ministero sarà quindi operata secondo le vigenti disposizioni in materia di definizione delle dotazioni organiche (art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001).

La lettera c) prevede che per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), negli organi di gestione del medesimo organismo vi sia una partecipazione qualificata di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione dell'organismo. Ciò, in considerazione dell'accompagnamento finanziario (nella fase di *start up*) previsto dalle lettere d) ed e), finalizzato a consentire, almeno nei primi anni, il radicamento del nuovo soggetto.

La lettera d), nel prevedere le risorse da destinare al nuovo soggetto, tiene conto del grado di sostenibilità da assicurare allo stesso per l'espletamento delle funzioni attualmente in capo al Ministero.

A seguito della soppressione dell'ASSI, gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero per lo svolgimento delle competenze in materia ippica sono stati determinati in funzione delle previsioni di andamento delle scommesse ippiche, comprendendo gli stessi oltre ai prelievi sulle scommesse di competenza ex ASSI, il contributo straordinario destinato al medesimo ASSI ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e infine il PREU di cui al comma 5 dell'art. 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008.

Sino ad oggi il contributo straordinario, stabilito dal Ministero dell'economia, è stato modulato, seppur con le ulteriori riduzioni operate in fase di redazione delle legge di stabilità per il 2016, in relazione alle esigenze di garantire la continuità del comparto ippico. La prevista riduzione progressiva di detti stanziamenti disposta dalla lettera e) è programmata in coerenza con il fatto che il nuovo soggetto possa contare, oltre che sul previsto incremento delle scommesse ippiche, su altre fonti di ricavo o su asset quali ad esempio i diritti televisivi e le quote associative. Tutto ciò di pari passo, come sopra evidenziato, con la rivisitazione e valorizzazione delle scommesse ippiche secondo gli indirizzi di cui alla lettera a).

Il **comma 4**, reca una delega relativa al riordino della normativa in materia di consulenza tecnica agli allevatori e della disciplina in materia di riproduzione animale.

I **commi 5, 6 e 7** recano le disposizioni di carattere procedurale per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo.

Il **comma 8**, facendo salva la disciplina generale sulla trasparenza amministrativa di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede per gli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'obbligo di pubblicare - in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il bilancio e gli atti approvati dagli organi amministrativi dirigenziali che abbiano effetti di spesa, nonché l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza.

Il **comma 9, introdotto dalla Camera**, prevede che gli organismi pagatori regionali relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le norme vigenti, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA. La disposizione può essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 16 - (Istituzione della Banca delle terre agricole)**

L'**articolo 16**, propone l'istituzione presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) della Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili. Si conferma che ISMEA può svolgere i compiti con le ordinarie risorse.

Il **comma 1**, prevede espressamente una clausola di invarianza. Per la tipologia dei compiti assegnati ad ISMEA, tale clausola può essere confermata e pertanto alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

### **Titolo III - Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari**

#### **Articolo 17 - (Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)**

La disposizione prevede per i contratti di rete l'obbligo di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, una situazione patrimoniale che interessa esclusivamente le reti d'impresa che abbiano acquisito la soggettività giuridica. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 18 - (Assunzione congiunta di lavoratori)**

L'**articolo 18**, modifica la percentuale di imprese agricole che devono essere presenti in un contratto di rete, riducendola dal 50 al 40 per cento, per l'utilizzo dell'assunzione congiunta di

lavoratori dipendenti che svolgono prestazioni lavorative presso le relative aziende. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 19 - (Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)**

L'articolo 19, dispone l'attivazione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, di un supporto da parte delle pubbliche amministrazioni competenti per agevolare l'erogazione dei contributi europei alle imprese agricole. La finalità della norma è quella di fornire un'assistenza tecnico-documentale, utilizzando anche specifiche procedure di gestione delle nuove istanze ai fini della fruizione degli aiuti, attraverso la predisposizione di documenti esplicativi che non comportano un aggravio di spesa per gli enti che svolgeranno tali attività. Nella sostanza, si tratta di agevolare lo scambio e divulgare *best practices* in modo da favorire l'accesso ai fondi europei, poco utilizzati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

I commi da 2 a 4, prevedono che le Organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari possano accedere alle informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica. Si rileva che la fruibilità da parte delle organizzazioni dei produttori di tali dati avviene nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema informativo veterinario, garantendo così un abbattimento degli oneri informativi per l'utenza e che l'accesso ai dati da parte delle OP, avvenendo nell'ambito di una piattaforma informatica già esistente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 5 reca in proposito un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

#### **Articolo 20 - (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)**

L'articolo 20, stabilisce che ISMEA (che con legge di stabilità 2016 ha incorporato ISA Spa) effettua interventi finanziari a condizioni agevolate o a condizioni di mercato in società, sia cooperative sia con scopo di lucro che operano nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, estendendoli al settore della pesca e all'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ISMEA inoltre potrà intervenire nelle imprese che operano nei settori della logistica e della distribuzione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura purché tali imprese siano possedute per almeno il 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o organizzazioni di produttori riconosciute. Siffatta individuazione degli operatori risponde alla logica perseguita di favorire il comparto agricolo.

Con la modifica proposta ISMEA potrà intervenire finanziariamente anche con fondi non propri, attingendo provvista da soggetti terzi. La norma prevede che gli interventi a condizioni di mercato siano temporanei e gli interventi a condizioni agevolate abbiano una durata massima di 15 anni.

Le modalità degli interventi a condizioni agevolate o di mercato saranno individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in luogo del CIPE). La modifica normativa proposta è conforme agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), pubblicati in GUCE il 1° luglio 2014. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea. Le modifiche quindi introdotte si limitano ad aggiornare il testo al cambiamento intervenuto. La presente norma non comporta nuovi e/o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### **Articolo 21 - (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)**

L'articolo 21, conferisce la delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa di cui al decreto legislativo n. 102 del

2004 in tema di orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014 – 2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex ante* sia gli interventi *ex post* compensativi. Il Governo dovrà, in particolare, provvedere a disciplinare i Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica; e anche alla revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali, e contratti di organizzazione e vendita. Tali attività vengono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

L'articolo è comunque corredato da un'apposita clausola di invarianza finanziaria e rientra comunque nella previsione del richiamato articolo 42.

**Articolo 22 – (Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale)**

La disposizione prevede che i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Titolo IV - Disposizioni relative a singoli settori produttivi**

**Capo I - Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.**

**Articolo 23 - (Ambito di applicazione).**

La norma definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Capo e non comporta effetti finanziari.

**Articolo 24 - (Definizione dei prodotti).**

La norma definisce i derivati del pomodoro e la loro classificazione e non comporta effetti finanziari.

**Articolo 25 - (Requisiti dei prodotti).**

La norma stabilisce la procedura per la determinazione dei requisiti qualitativi minimi, dei criteri di qualità dei prodotti e dei loro ingredienti e non comporta effetti finanziari.

**Articolo 26 - (Etichettatura e confezionamento).**

La disposizione disciplina le procedure di etichettatura e confezionamento dei prodotti in modo tale da assicurare la loro conservazione ed il mantenimento dei requisiti prescritti. La norma non comporta effetti finanziari.

**Articolo 27 - (Sanzioni)**

L'articolo fissa l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge anche con riferimento alla passata di pomodoro e definisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, individuata nel Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La norma non comporta

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il suddetto Ispettorato svolge tale attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 28 - (Abrogazioni).**

L'articolo prevede l'abrogazione di talune norme e non comporta effetti finanziari.

**Articolo 29 - (Clausola di mutuo riconoscimento).**

L'articolo prevede la clausola del mutuo riconoscimento che garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Articolo 30 - (Disposizioni finali e transitorie).**

L'articolo prevede norme transitorie per i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge e sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Capo II - Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.**

**Articolo 31 - (Delega al Governo per il rilancio del settore del riso).**

L'articolo reca la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione "riso", fissando i principi e criteri direttivi a cui i suddetti decreti legislativi debbono attenersi. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto lo svolgimento delle attività previste viene effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È comunque prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

**Articolo 32 (Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso).**

La disposizione favorisce l'uso di sistemi informativi di tracciabilità del riso, basati su codici unici e non riproducibili, contenenti dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Capo III - Disposizioni in materia di produzione del burro.**

**Articolo 33 (Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro).**

La disposizione prevede per gli imprenditori agricoli, l'esclusione dall'obbligo di tenuta del registro, di cui alla legge n. 1526 del 1956. Il predetto registro ha mera finalità di tutela della qualità merceologica del burro. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Capo IV - Disposizioni in materia di apicoltura**

**Articolo 34. (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici).**

L'articolo 34, al comma 1, prevede che non vengano considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non sia previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

Il **comma 2**, prevede altresì che chiunque detiene alveari ha obbligo di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA). Sono poi previste sanzioni amministrative a chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale.

Il **comma 3**, dispone che agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, abbiano distrutto la totalità dei propri alveari, sia consentita l'immediata reintroduzione nella zona di protezione dello stesso numero di alveari perduti.

Dalle richiamate disposizioni non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Capo V - Disposizioni in materia di produzione della birra artigianale**

### **Articolo 35. (Denominazione di birra artigianale).**

L'**articolo 35**, reca la definizione di birra artigianale, quale birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Si conferma inoltre che la disposizione reca esclusivamente la definizione di "birra artigianale", con particolare riferimento ai soggetti produttori ed agli specifici processi di produzione, senza introdurre modifiche alla tassazione della birra, per il quale resta ferma la vigente aliquota di accisa prevista, pari attualmente ad euro 3,04 per ettolitro e grado Plato.**

### **Articolo 36. (Filiere del luppolo).**

L'**articolo 36**, prevede che il Ministero delle politiche agricole, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Le disposizioni possono essere attuate nei limiti previsti a legislazione vigente.

## **Capo VI - Disposizioni in materia di fungo cardoncello e di prodotti derivati**

### **Articolo 37. (Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati).**

L'**articolo 37**, reca una definizione del «fungo cardoncello» o «cardoncello» e pertanto non comporta effetti finanziari.

## **Capo VII - Disposizioni in materia di fauna selvatica**

### **Articolo 38. (Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).**

L'**articolo 38**, esclude talune aziende dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali, stabilito nel collegato ambientale. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Capo VIII - Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura**

### **Articolo 39 - (Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)**

L'**articolo 39**, reca una novella al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tale intervento normativo è volto a risolvere, tra gli altri, il problema della rilevanza penale delle infrazioni

commesse nei casi in cui, facendo uso legittimo di attrezzi regolarmente detenuti, vengono catturati e commercializzati esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e nei casi in cui vengano utilizzati attrezzi non consentiti o vengano violate le norme in materia di contingentamento di cattura. Recando tali disposizioni esclusivamente modifiche all'impianto sanzionatorio di alcuni reati previsti dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, peraltro finalizzate a consentire lo snellimento del carico di lavoro e dei ruoli dei Tribunali penali, la norma non incide sui saldi di finanza pubblica.

**Articolo 40. (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne).**

Con le disposizioni di cui all'articolo 40, si mira a contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato. Al riguardo, si considera come esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. La norma declina in modo puntuale le tipologie di attività vietate relative alla pesca illegale nelle acque interne e definisce un relativo sistema sanzionatorio, suscettibile di determinare effetti finanziari positivi. Sono pertanto da escludersi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Titolo V - Disposizioni in materia di rifiuti agricoli**

**Articolo 41. (Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti).**

La norma sostituisce l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15. Le modifiche puntualizzano che l'esclusione dei prodotti di scarto dalla disciplina dei rifiuti concerne i rifiuti vegetali provenienti sia da aree verdi urbane, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, sia da attività agricole e agro-industriali; estendendo il predetto regime di esclusione anche ai materiali destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche e a quelli utilizzati per la produzione di ammendanti o concimi e dispongono che l'esclusione operi anche nei casi in cui i materiali siano al di fuori del luogo di produzione ovvero siano oggetto di cessione a terzi. Dall'attuazione delle predette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Titolo VI - Disposizioni finali**

**Articolo 42 - (Copertura finanziaria dei decreti legislativi)**

Reca la clausola di invarianza degli oneri, sia finanziari che amministrativi, nella formula che prolunga i suoi effetti anche nell'esercizio di poteri delegati. Infatti, gli schemi dei decreti legislativi non solo vanno corredati di relazione tecnica, ma essa deve dare conto anche della neutralità finanziaria ovvero del fatto che i nuovi o maggiori oneri trovano compensazione al loro interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3 MAG. 2016

